

## Il patto politico mafioso di cui all'art. 416-ter c.p.: profili evolutivi

**Autore:** Redazione

**In:** Diritto penale

Il disposto normativo dell'art. 416-ter c.p. ha subito una evoluzione normativa che ha portato a chiedersi se sia ancora configurabile un concorso esterno in associazione mafiosa nel caso di scambio voti-favori.

### Art. 416-ter c.p. prima della riforma del 2014

Prima dell'**intervento riformatore della Legge del 17 aprile 2014 n. 62**, l'art. 416-ter c.p. prevedeva che "La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche **a chi ottiene la promessa di voti** prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della **erogazione di denaro**".

Volendo analizzare brevemente la fattispecie risultante dalla vecchia versione dell'art. 416-ter c.p., si potrebbe innanzitutto rilevare che essa prevedeva un **plurisoggettivo improprio**, giacché da un lato per la sua integrazione era senz'altro necessario il concorso di almeno due persone, dall'altro tale norma era volta a incriminare uno soltanto dei concorrenti (il politico).

Si trattava, inoltre, di un reato di **mera condotta** (che si perfezionava tramite la sola stipula dell'accordo criminoso) e di **pericolo astratto**.

L'accordo criminoso penalmente rilevante in base all'art. 416-ter c.p. aveva, poi, un oggetto limitato, in quanto riguardava **unicamente lo scambio voti-denaro**.

Infine, sul piano della **dosimetria sanzionatoria**, al politico stipulante il patto di scambio voti-denaro veniva applicata la stessa pena prevista per lo stabile partecipante all'associazione mafiosa.

Ci si chiedeva allora se, qualora il patto avesse avuto ad oggetto lo scambio (non voti-denaro, bensì) **voti-favori**, sarebbe stato possibile incriminare il promittente favori attraverso la fattispecie del concorso esterno in mafia ex artt. 110 e 416-bis c.p.

A tale interrogativo le Sezioni Unite (con sentenza 12 luglio 2005, n. 33748) avevano risposto in modo affermativo al ricorrere di una ulteriore necessaria condizione: occorreva la risultanza processuale che **la conclusione di quel patto avesse causalmente contribuito al mantenimento o rafforzamento dell'associazione mafiosa** (nesso causale, quest'ultimo, generalmente ritenuto indispensabile per poter

rilevare l'integrazione della fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa).

In particolare, secondo le Sezioni Unite l'introduzione dell'art. 416-ter c.p. "deve leggersi come strumento di estensione della punibilità oltre il concorso esterno, e cioè anche ai casi in cui il patto preso in considerazione, non risolvendosi in contributo al mantenimento o rafforzamento dell'organizzazione, resterebbe irrilevante quanto al combinato disposto degli artt. 416 bis e 110 cod. pen."

## Art. 416-ter c.p. dopo la riforma del 2014

A seguito dell'**intervento riformatore della Legge del 17 aprile 2014 n. 62**, in base all'art. 416-ter c.p. "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma [1]".

Sono molteplici le differenze della nuova fattispecie sul piano strutturale.

Innanzitutto, l'art. 416-ter c.p. descrive ora un reato **plurisoggettivo proprio** (essendo incriminata la condotta di entrambi i concorrenti necessari).

In secondo luogo, l'oggetto del patto incriminato non riguarda più solo lo scambio voti-denaro ma anche lo **scambio voti-altra utilità**.

In terzo luogo, la **cornice edittale** prevista per il patto politico mafioso risulta **più contenuta** (da sei a dieci anni di reclusione) rispetto a quella prevista dall'art. 416-bis c.p. (da dieci a quindici anni di reclusione).

Infine, nel nuovo art. 416-ter c.p. viene introdotto lo specifico riferimento all'utilizzo, nel procacciamento del voto, delle "modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis" (in altri termini, al **metodo mafioso**).

Anche a seguito della Legge del 17 aprile 2014 n. 62, resta invece immutato il fatto che il patto politico mafioso descritto dall'art. 416-ter continua a costituire un **reato di mera condotta**, senza che sia necessario accertare - come avviene in relazione al concorso esterno in associazione mafiosa - che la stipulazione del patto ha determinato il consequenziale mantenimento o rafforzamento dell'associazione mafiosa.

**Vedi anche il Nostro nuovo portale L'aula civile**

## **È ancora configurabile un concorso esterno in mafia a fronte dello scambio voti-favori?**

A questo interrogativo si può tutt'ora rispondere in maniera affermativa sulla scorta del rilievo che la fattispecie del patto politico mafioso ex art. 416-ter c.p. e la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa ex artt. 110 e 416-bis c.p. sono tra loro in **rapporto di sussidiarietà e di progressione offensiva**.

All'interno di questa relazione, viene **in prima battuta il patto politico mafioso** ex art. 416-ter c.p. che costituisce, come anzidetto, una fattispecie di mera condotta che si perfeziona per la sola stipulazione del patto e la promessa di ricorrere al procacciamento di voti con il metodo mafioso, a prescindere dalla circostanza che il patto contribuisca a mantenere o rafforzare l'associazione mafiosa. Tale fattispecie di mera condotta è punita con la reclusione da sei a dieci anni.

**In seconda battuta**, realizza in rapporto di progressione criminosa la fattispecie del **concorso esterno in associazione mafiosa** integrata tramite la stipula del patto politico mafioso (che potrà avere ad oggetto lo scambio voti-denaro o voti-altra utilità). Tale fattispecie è integrata in forza di un elemento aggiuntivo rispetto alla stipula del patto politico mafioso, vale a dire l'effetto di contribuire al mantenimento o al rafforzamento dell'associazione mafiosa a causa di quel patto. La pena, di conseguenza, sarà più grave (la reclusione da dieci a quindici anni).

Stante il rapporto di sussidiarietà tra le due fattispecie, qualora si configuri il concorso esterno in associazione mafiosa potrà dirsi sussistente un **concorso apparente di reati**, con la conseguenza che la fattispecie del patto politico mafioso ex art. 416-ter c.p. degraderà ad **antefatto non punibile** in quanto assorbito nel più grave concorso esterno ex artt. 110 e 416-bis c.p..

### **Note**

[1] Prima della riforma intervenuta con l'art. 1, comma 5, L. 23 giugno 2017, n. 103 il testo del primo comma era il seguente: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante la modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità è punito con la reclusione da **quattro** a dieci anni".

**Sul punto:** "Concorso eventuale, concorso necessario e fattispecie plurisoggettive improprie"

<https://www.diritto.it/il-patto-politico-mafioso-di-cui-allart-416-ter-c-p-profilo-evolutivi/>